Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

TRANSIZIONE 5.0: i nuovi credi d'imposta dal decreto PNRR

Con il decreto PNRR (DL 19/2024), approvato dal CDM del 26/02/2024 e pubblicato nella GU del 01/03/20204, arrivano i crediti d'imposta per la transizione 5.0 a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.

Ambito soggettivo

I nuovi **crediti d'imposta 5.0** spettano a **tutte** le **imprese residenti** nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Come per il piano 4.0, sono **escluse** le **imprese:**

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza** nei **luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ulteriori esclusioni

Rispetto al piano 4.0, sono previste ulteriori esclusioni al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno **significativo**
all'ambiente (DNSH).

Nello specifico, non sono ammissibili ai crediti d'imposta 5.0, gli investimenti destinati:

- ad attività direttamente connesse ai **combustibili fossili;**
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano **emissioni** di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle **discariche** di rifiuti, agli **inceneritori** e agli impianti di **trattamento meccanico biologico;**
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di **sostanze inquinanti** classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Investimenti agevolabili

I crediti d'imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli **investimenti** in **beni materiali e immateriali nuovi,** strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli **allegati** A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Per espressa previsione normativa, rientrano nel novero dei beni agevolabili anche:

• i **software,** i **sistemi,** le **piattaforme** o le **applicazioni** per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
• i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per **progetti** di **importo superiore a 40.000 euro,** che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:

• **beni strumentali** necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l'energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell'Enea sulle produzioni europee;
• spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell'investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Investimenti esclusi

Come per il piano 4.0, sono esclusi gli investimenti in **beni gratuitamente devolvibili** delle **imprese** operanti in **concessione** e a **tariffa** nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ambito temporale

I crediti d'imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ne consegue che i nuovi crediti d'imposta sono applicabili agli **investimenti effettuati a** partire **dal 1° gennaio 2024,** purché i progetti di investimento comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Aliquote agevolative

Le aliquote dei crediti d'imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all'entità dell'investimento.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, si sottolinea che, come per il piano 4.0, rimane confermata la ripartizione in **tre scaglioni,** ma aumenta da 20 **a 50 milioni di euro** il tetto massimo di investimento agevolabile.

Restano invece invariate le **soglie di investimento** dei primi **due scaglioni:**

- **fino a 2,5 milioni;**
- **tra 2,5 e 10 milioni.**

Per quanto riguarda i risultati in termini di risparmio energetico, l'aliquota del credito d'imposta si differenzia secondo **tre classi** di
efficienza energetica:

• prima classe: riduzione dei consumi dal 3 al 6% per unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
• seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% fino al 15% per il processo;
• terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il processo.

Dalla combinazione tra le tre classi di efficienza energetica e i tre scaglioni di investimento si generano **nove differenti aliquote.**

Nello specifico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

• nel caso di **riduzione** dei consumi energetici della **struttura produttiva** superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei **processi interessati** dall'investimento dal 5 al 10%:
35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
• nel caso di **riduzione** dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10%

o, in alternativa, di **riduzione** dei consumi energetici dei **processi interessati** dall'investimento superiore al 10% e fino al 15%:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
• nel caso di **riduzione** dei consumi energetici della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale **superiore** al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei **processi interessati** dall'investimento **superiore** al 15%:
45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Con quali agevolazioni non sono cumulabili i crediti d'imposta del piano 5.0

Per espressa previsione normativa, i crediti d'imposta 5.0 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- altre agevolazioni finanziate con fondi europei;
- il credito d'imposta per investimenti in **beni nuovi strumentali** di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge di Bilancio 2021;
- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'art. 16, D.L. n. 124/2023.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti

Come per il piano transizione 4.0, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a** dimostrare l'effettivo **sostenimento** e la **corretta determinazione** dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla normativa agevolativa.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (le spese sostenute per adempiere a tale obbligo saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro).

Quali sono i nuovi adempimenti

Per l'accesso ai contributi del piano 5.0, le imprese dovranno presentare **apposite comunicazioni** al Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle modalità e nei termini che saranno definiti con il decreto attuativo, che dovranno attestare:

ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;

ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;

l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti.

Utilizzo

I crediti d'imposta 5.0 sono sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (anche in un'unica rata), ma il loro utilizzo dovrà avvenire **entro** il **31 dicembre 2025.** L'ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Fonte: Redazione Fiscale Srl